

POLITICA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
3. IL RESPONSABILE E IL MANUALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.....	2
4. PRINCIPI DI POLITICA GENERALE.....	2
4.1. PROTEZIONE DEGLI INFORMATORI E DIVIETO DI RITORSIONE....	3
4.2. RISERVATEZZA E ANONIMATO	3
4.3. PRESUNZIONE DI INNOCENZA	4
5. INTEGRAZIONE DEI DIVERSI CANALI INFORMATIVI INTERNI.....	4
6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	4
7. DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ	5
8. MONITORAGGIO E REVISIONE	5
10. ENTRATA IN VIGORE	6

1. INTRODUZIONE

La direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione garantisce che gli informatori possano segnalare, internamente e alle autorità, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione che si verifichi all'interno di un'organizzazione attraverso canali che garantiscano la sicurezza dell'informatore, senza temere ritorsioni da parte dell'azienda.

Per questo motivo, in conformità con i requisiti stabiliti nella suddetta Direttiva e con il D.lgs del 2023 n. 24 che regola la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali, e per un'efficace implementazione dei sistemi informativi interni del GRUPPO BAVIERA, è stata stabilita la presente Politica dei sistemi informativi interni (di seguito, la "**Politica**").

Lo scopo della presente Politica è quello di definire i principi generali che regolano il manuale dei sistemi di segnalazione interna e di garantire che le persone fisiche che segnalano o rendono pubbliche informazioni su illeciti siano tutelate e che siano espressamente vietati gli atti di ritorsione, comprese le minacce di ritorsione e i tentativi di ritorsione nei confronti dei segnalanti che effettuano una segnalazione, Per ritorsione si intendono tutti gli atti o le omissioni vietati dalla legge o che, direttamente o indirettamente, comportano un trattamento sfavorevole che pone le persone che li subiscono in una posizione di particolare svantaggio rispetto a un'altra persona nel contesto lavorativo o professionale, unicamente a causa del loro status di whistleblower o per aver effettuato una divulgazione pubblica.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE.

La presente Politica si applica all'intero GRUPPO BAVIERA, inteso come il gruppo di aziende che fanno capo a Clínica Baviera S.A., includendo non solo quelle in cui Clínica Baviera S.A. detiene una partecipazione di maggioranza, ma anche quelle in cui è responsabile della loro effettiva gestione.

3. IL RESPONSABILE E IL MANUALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.

Il Sistema Informativo Interno (di seguito denominato "SII") sarà gestito da diversi responsabili (di seguito denominati "Responsabile/i SII"), a seconda della giurisdizione in cui opera il Gruppo Baviera. Tali responsabili saranno nominati dall'organo di gestione della società interessata, a seconda del sottogruppo o del gruppo di società, e in conformità al Manuale SII, che dovrà essere approvato dall'organo di gestione.

I Responsabili dei SII nominati nelle diverse giurisdizioni in cui opera il GRUPPO BAVIERA svolgono i loro compiti in modo indipendente e autonomo rispetto al resto degli organi dell'organizzazione, senza ricevere istruzioni nell'esercizio delle loro funzioni e disponendo di tutte le risorse personali e materiali necessarie per il loro svolgimento, cercando in ogni caso di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse e garantendo il rispetto dei principi enunciati nella presente Politica.

I diversi funzionari dei SII potranno scambiare informazioni tra loro per un corretto coordinamento e un migliore svolgimento delle loro funzioni.

4. PRINCIPI DI POLITICA GENERALE.

Il GRUPPO BAVIERA intende conformarsi alle disposizioni di legge vigenti, il cui scopo principale è quello di istituire e agevolare i soggetti che segnalano o rendono pubbliche informazioni su violazioni a disporre di un Sistema Informativo Interno che consenta loro di segnalare violazioni relative a comportamenti, irregolarità di potenziale trascendenza o atti contrari che implicino il mancato rispetto della normativa applicabile.

I canali dei SII stabiliti dai vari manuali saranno il canale privilegiato per le comunicazioni in modo sicuro, in modo da garantire la riservatezza e l'identità degli informatori e un'adeguata protezione contro le rappresaglie.

La presente Politica definisce i principi generali del sistema informativo interno e della protezione degli informatori.

4.1. PROTEZIONE DEGLI INFORMATORI E DIVIETO DI RAPPRESAGLIE.

Chiunque segnali un incidente o un'irregolarità in buona fede attraverso i canali del SII avrà le dovute garanzie di tutela, come stabilito dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e di altri regolamenti applicabili in ciascuna delle giurisdizioni in cui opera il GRUPPO BAVIERA.

I responsabili del sistema di segnalazione interna designati in ciascuna giurisdizione devono garantire che gli informatori siano protetti e che siano espressamente vietati gli atti che costituiscono ritorsione, comprese le minacce di ritorsione e i tentativi di ritorsione nei confronti degli informatori che effettuano una segnalazione. Per ritorsione si intendono tutti gli atti o le omissioni vietati dalla legge o che, direttamente o indirettamente, comportano un trattamento sfavorevole che pone le persone che li subiscono in una posizione di particolare svantaggio rispetto a un'altra nel contesto lavorativo o professionale, unicamente a causa del loro status di whistleblower o per aver fatto una segnalazione pubblica.

In ogni caso, qualora sia confermato che gli informatori sono stati oggetto di ritorsioni, gli autori delle stesse saranno oggetto di indagine e, se del caso, sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, indipendentemente dalle misure disciplinari eventualmente applicate dal GRUPPO BAVIERA.

4.2. RISERVATEZZA E ANONIMATO

Il GRUPPO BAVIERA garantirà la massima riservatezza delle comunicazioni ricevute attraverso i canali del SII, attuando, tra l'altro, le seguenti misure per garantire tale riservatezza.

Il registro delle informazioni ricevute sarà conosciuto e gestito solo dai responsabili del sistema designati.

Il GRUPPO BAVIERA si impegna a trattare in ogni momento i dati personali ricevuti attraverso il sistema informativo interno come assolutamente confidenziali e in conformità alle finalità stabilite nel Manuale SII, e adotterà le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati e impedirne l'alterazione, la perdita, il

trattamento o l'accesso non autorizzato, tenendo conto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati personali.

I canali integrati all'interno dei SII dovranno consentire di effettuare comunicazioni in forma anonima.

4.3. PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Si deve garantire che la persona interessata dalle informazioni sia messa a conoscenza delle informazioni e dei fatti nel modo più conciso possibile. Inoltre, deve essere informata del suo diritto di presentare reclami scritti e del trattamento dei suoi dati personali.

Durante l'indagine, la persona interessata dalle informazioni ha diritto alla presunzione di innocenza, al diritto di difesa e al diritto di accesso al fascicolo senza rivelare informazioni che potrebbero identificare l'informatore.

5. INTEGRAZIONE DEI DIVERSI CANALI INFORMATIVI INTERNI

Il SII integrerà i diversi canali informativi interni al GRUPPO BAVIERA attraverso i quali gli informatori possono effettuare le loro comunicazioni.

Coloro che comunicano attraverso i canali interni devono essere informati in modo chiaro e accessibile sui canali di segnalazione esterna alle autorità competenti e, se del caso, alle istituzioni, agli organi o alle agenzie dell'Unione europea.

6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In conformità con il Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, i dati personali e le altre informazioni fornite attraverso il sistema informativo interno saranno trattati al fine di ricevere comunicazioni, studiare il contenuto e gestire il file generato. I dati del reclamante, del denunciato o di terzi e le altre informazioni saranno conservati per il tempo necessario a decidere sull'opportunità di avviare un'indagine sui fatti segnalati. Nel caso in cui il reclamo venga archiviato e non venga intrapresa alcuna azione, il reclamo e le relative informazioni saranno rese anonime. Tre mesi dopo la decisione di aprire un procedimento o di chiudere il caso, le informazioni saranno cancellate dal sistema, a meno che lo scopo della conservazione non sia quello di lasciare prove del funzionamento del modello per la prevenzione della commissione di reati da parte della persona giuridica o se le indagini hanno portato a fatti che devono essere conservati in base a statuti legali di

prescrizione per possibili azioni o responsabilità. Le informazioni saranno custodite solo dalle persone incaricate delle funzioni di controllo interno e di compliance. Il trattamento dei dati nei canali di comunicazione interni si intende lecito in virtù del Regolamento UE 2016/679.

I fatti che possono costituire un illecito penale o amministrativo, compresi i dati personali, possono essere comunicati alle autorità competenti, sia che si trovino sul territorio nazionale sia che si trovino all'estero, il che potrebbe comportare un trasferimento internazionale di dati effettuato per motivi di interesse pubblico e/o per la formulazione, l'esercizio o la difesa di diritti.

Sono state adottate le misure necessarie per preservare l'identità e garantire la riservatezza dei dati delle persone interessate dalle informazioni fornite, in particolare della persona che riferisce i fatti, nel caso in cui sia stata identificata.

Gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità e limitazione o opposizione scrivendo a Clinica Baviera Italia S.r.l. (Titolare del trattamento) con sede legale in Milano, Via Trenno n. 12. Contatti DPO: DPO@clinicabaviera.com.

Allo stesso modo, l'utente può, in qualsiasi momento, presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

7. DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ

Questa politica sarà pubblicata sul sito web e resa disponibile a tutte le parti interessate insieme al Manuale del SII.

Il GRUPPO BAVIERA diffonderà la presente Politica e il Manuale del SII al fine di renderla nota e di incoraggiarne l'uso diligente.

8. MONITORAGGIO E REVISIONE

Clinica Baviera Italia S.r.l. è responsabile dell'effettiva attuazione, supervisione e revisione del SII.

Il Comitato di revisione sarà informato almeno due volte l'anno delle informazioni esistenti e del loro stato di avanzamento fino alla loro risoluzione.

9. APPROVAZIONE

La presente Politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Clínica Baviera, S.A. in qualità di società madre del Gruppo.

10. ENTRATA IN VIGORE

La presente Politica entrerà in vigore per Clínica Baviera Italia S.r.l. a partire dal 17 dicembre 2023.